

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-516 del 30/01/2024
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 - DISTILLERIE MAZZARI SpA CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO (RA), VIA GIARDINO N. 6 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI PRODUZIONE DI ETANOLO E ACIDO TARTARICO (PUNTO 4.1B DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2024-538 del 30/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno trenta GENNAIO 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 – **DISTILLERIE MAZZARI SpA** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO (RA), VIA GIARDINO N. 6 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DELL'**ATTIVITÀ IPPC DI PRODUZIONE DI ETANOLO E ACIDO TARTARICO** (PUNTO 4.1B DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS 152/2006 E SMI) - **AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE**

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che:

- per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, **Distillerie Mazzari SpA** avente sede legale in Comune di Sant'Agata sul Santerno, Via Giardino n. 6 (C.F./P.IVA 00454950395) risulta titolare, nella persona del proprio legale rappresentante, dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 e smi;
- in particolare, con propria determinazione n. DET-AMB-2023-1958 del 18/04/2023, tale AIA veniva aggiornata per modifica non sostanziale ai fini dell'utilizzo in via temporanea (fino al 31/03/2024) di GPL quale combustibile alternativo al metano, in ragione dell'eccezionale situazione del relativo mercato, per l'alimentazione sia delle caldaie Galleri e Mingazzini di potenza termica nominale pari, rispettivamente, a 16 MWt e 3,992 MWt (afferenti ai punti di emissione in atmosfera, rispettivamente, E3 e E16) per la produzione di vapore impiegato per soddisfare le varie utenze termiche dell'installazione, sia del bruciatore Riello dell'essiccatore a contatto diretto del tartrato di calcio (afferente al punto di emissione in atmosfera E4);
- gli impianti afferenti ai punti di emissione in atmosfera E3, E4 con utilizzo di GPL come combustibile venivano messi a regime in data 24/07/2023, come comunicato dal gestore in data 18/07/2023 (ns. PG/2023/124465);
- l'impianto afferente al punto di emissione in atmosfera E16 con utilizzo di GPL come combustibile veniva messo a regime in data 19/09/2023, come comunicato dal gestore in data 08/09/2023 (ns. PG/2023/152727);

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 5601 del 02/11/2022 e smi presentata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite il Portale IPPC-AIA in data 31/10/2023 (ns. PG/2023/186034), come integrata in data 05/12/2023 ai fini dell'avvio del procedimento (ns. PG/2023/208096), riguardante l'utilizzo in via definitiva del GPL quale combustibile alternativo al metano nelle caldaie Galleri e Mingazzini e nel bruciatore Riello. Con l'occasione, il gestore chiede inoltre la modifica della frequenza di registrazione degli indicatori di performance ambientale dell'installazione da mensile ad annuale, risultando più rappresentativa in ragione della stagionalità delle materie prime lavorate;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;

- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

DATO ATTO che l'installazione non ricade nelle fattispecie soggette alle disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di cui alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi e alla LR n. 4/2018 e smi;

CONSIDERATO che:

- in adempimento all'AIA, il gestore trasmetteva i risultati delle misurazioni delle emissioni in atmosfera convogliate E3, E4 (ns. PG/2023/153449) e E16 (ns. PG/2023/17862 del 20/10/2023) effettuati all'atto della messa a regime in relazione alla modifica del combustibile utilizzato;
- per i medi impianti di combustione oggetto di cambio del combustibile utilizzato (afferenti ai punti di emissione in atmosfera E3, E16) emergeva, all'atto della messa a regime, il rispetto dei valori limite di emissione più restrittivi previsti, nel caso, dalla normativa settoriale nazionale, per cui il gestore non necessitava di beneficiare della deroga temporaneamente concessa con l'AIA per il parametro NOx. Per tali impianti combustione con alimentazione a GPL non sussiste la necessità di attuare interventi di adeguamento per la riduzione delle emissioni in atmosfera di NOx;
- l'utilizzo in via definitiva di GPL come combustibile in alternativa al metano per l'alimentazione degli impianti afferenti ai punti di emissione in atmosfera E3, E4, E16 comporta impatti positivi al quadro emissivo rispetto allo stato di fatto autorizzato, atteso l'adeguamento dei valori limite di emissione per gli esistenti medi impianti di combustione alimentati a metano (caldaie Galleri e Mingazzini) secondo le disposizioni di cui all'art. 273-bis, commi 5) e 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le variazioni comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;

- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RILEVATO che nell'AIA rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 si sono riscontrati errori materiali riguardanti lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura S1 e precisamente:

- volume massimo giornaliero di scarico che è da intendersi pari a 3.600 m³;
- parametro pH che non è oggetto delle deroghe concesse con l'AIA ai valori limite di emissione di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

come risulta anche dal parere espresso da HERA SpA nell'ambito del procedimento di rilascio dell'AIA (ns. PG/2021/166301 del 28/10/2021);

RITENUTO di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA vigente, per le sole parti interessate, provvedendo con l'occasione alla correzione dei refusi rilevati;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

VISTE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con cui sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in ARPAE Emilia-Romagna per il triennio 2019-2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 recante disposizioni in merito al rinnovo fino al 31/10/2023 degli incarichi di funzione in ARPAE Emilia Romagna;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Raffaella Manuzzi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- 1) Di considerare le variazioni all'installazione IPPC in oggetto comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. 152/2006 e smi, come illustrate nella documentazione presentata a corredo della comunicazione di modifica presentata in data 31/10/2023 (ns. PG/2023/186034) e integrata ai fini dell'avvio del procedimento in data 05/12/2023 (ns. PG/2023/208096), sommariamente descritte nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA**, per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, alla determinazione dirigenziale di ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 e smi;
- 2) **Di aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale di ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla ditta **Distillerie Mazzari SpA** avente sede legale e installazione in Comune di Sant'Agata sul Santerno, Via Giardino n. 6 (C.F./P.IVA 00454950395), come di seguito indicato:

- 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata integrando il **paragrafo B1) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 e smi come seguente:

B4) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ INSTALLAZIONE	<i>ALTA</i> (€ 1.000,00)	<i>MEDIA</i> (€ 500,00)	<i>BASSA</i> (€ 250,00)
---	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 250,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 31/10/2023 (ns. PG/2023/186034 del 02/11/2023), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008, così come modificata con DGR n. 155/2009, al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 5601 del 02/11/2022 con versamento effettuato in data 31/10/2023 per un importo pari a € 250,00.

- 2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui alla determinazione dirigenziale di ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 e smi è da considerare l'utilizzo in via definitiva di GPL quale combustibile alternativo al metano per l'alimentazione delle caldaie Galleri e Mingazzini (afferenti ai punti di emissione in atmosfera, rispettivamente, E3 ed E16), nonché del bruciatore Riello dell'essiccatore a contatto del tartrato di calcio (afferente al punto di emissione in atmosfera E4);
- 2.c) Le condizioni stabilite in AIA per le **emissioni in atmosfera convogliate** sono aggiornate sostituendo i limiti stabiliti per i punti di emissione **E3, E16** al **paragrafo D2.4.2 dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 e smi con i seguenti:

Limiti emissioni

[...omissis...]

PUNTO DI EMISSIONE E3 - CALDAIA GALLERI da 16 MWt (modifica)

Portata massima [Nm ³ /h]	18.000
Altezza minima [m]	20
FUNZIONAMENTO a METANO	
Concentrazione massima ammessa di inquinanti [mg/Nm³]	Valore medio orario
Polveri	5 (#)
NOx	200 (*)
SOx	35 (#)
FUNZIONAMENTO a GPL	
Concentrazione massima ammessa di inquinanti [mg/Nm³]	Valore medio orario
Polveri	5
NOx	200
SOx	35

(#) *si considerano rispettati nel caso di utilizzo di metano.*

(*) *valore da rispettare a decorrere dal 01/01/2025 ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 273-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi. Fino all'adeguamento, il valore da rispettare è di 350 mg/Nm³.*

I valori limite di emissione sopra indicati sono riferiti a gas secchi in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa) e tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

PUNTO DI EMISSIONE E16 - CALDAIA MINGAZZINI da 3,992 MWt (modifica)

Portata massima [Nm ³ /h]	8.000
Altezza minima [m]	10
FUNZIONAMENTO a METANO con eventuale impiego simultaneo di <u>biogas</u> , in caso di emergenza o fermata per manutenzione, di uno o entrambi, dei motori endotermici afferenti ai punti di emissione in atmosfera E14, E15	
Concentrazione massima ammessa di inquinanti [mg/Nm ³]	Valore medio orario
Polveri	5 (#)
NOx	250 (*)
SOx	35 (#)
FUNZIONAMENTO a GPL con eventuale impiego simultaneo di <u>biogas</u> , in caso di emergenza o fermata per manutenzione, di uno o entrambi, dei motori endotermici afferenti ai punti di emissione in atmosfera E14, E15	
Concentrazione massima ammessa di inquinanti [mg/Nm ³]	Valore medio orario
Polveri	5
NOx	200
SOx	35

(#) si considerano rispettati nel caso di utilizzo di metano.

(*) valore da rispettare a decorrere dal 01/01/2030 ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 273-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi. Fino all'adeguamento, il valore da rispettare è di 350 mg/Nm³.

I valori limite di emissione sopra indicati sono riferiti a gas secchi in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa) e tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

- 2.d) Le condizioni stabilite in AIA per le **emissioni in atmosfera convogliate** sono altresì aggiornate eliminando la prescrizione n. 8 stabilita al **paragrafo D2.4.2 dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 e smi;
- 2.e) Nel paragrafo **D2.12 "Indicatori di performance ambientali (aspetti generali, limiti, prescrizioni, monitoraggio, requisiti di notifica specifici)"** dell'Allegato alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 e smi la frequenza di registrazione degli indicatori di performance ambientali è modificata in **annuale**;
- 3) Di apportare correzioni alle condizioni stabilite in AIA per le **emissioni in acqua**, con le seguenti precisazioni riguardanti lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura S1:
- Sul punto finale di scarico S1, è presente un pozzetto di campionamento delle acque dotato di misuratore di portata che rileva le quantità scaricate; l'impianto è autorizzato allo scarico di una portata massima oraria pari a 150 m³/h, corrispondente ad un quantitativo giornaliero di **3.600 m³/giorno** (anzichè 36.000 m³/giorno, come erroneamente indicato nello specifico sottoparagrafo dedicato agli **aspetti generali** riportati al **paragrafo D2.5 dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022);
 - Rispetto alle deroghe concesse con l'AIA ai valori limite di emissione di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs n. 152/2006 e smi per lo scarico in pubblica fognatura S1, il parametro **pH non è oggetto di deroga** (come erroneamente indicato nello specifico sottoparagrafo dedicato al **monitoraggio** del **paragrafo D2.5 dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022);
- 4) Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 e smi;
- 5) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al

gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Sant'Agata sul Santerno e all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;

- 6) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, via Marconi n. 14;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE – SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza.

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**La responsabile dell'incarico di funzione
"autorizzazioni complesse ed energia"
(Ing. Francesca Chemeri)**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.